



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA E LE AZIENDE SPIN-OFF DELLA RICERCA

Emanato con D.D. n. 55 del 31.01.2003;
ed entrato in vigore in data 01.02.2003;

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna, nel seguito denominata Scuola, persegue, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente, la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il sostegno alla costituzione ed all'attività di imprese spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico – tecnologico e di conoscenza.

2. In particolare, la Scuola favorisce anche la nascita e lo sviluppo di imprese spin-off all'interno delle proprie strutture di ricerca o in apposite strutture pubbliche o private convenzionate. Il presente Regolamento definisce:

- . • i requisiti e le modalità di accreditamento delle imprese spin-off presso la Scuola;
- . • le condizioni e le modalità per il mantenimento dell'accREDITAMENTO;
- . • i criteri generali per la disciplina dei rapporti tra la Scuola e le imprese spin-off;
le modalità di accesso delle imprese spin-off ai servizi messi a disposizione dalla Scuola al fine di favorirne la nascita e lo sviluppo;
- . • le modalità e le condizioni per la partecipazione di personale dipendente della Scuola e della Scuola stessa in tali soggetti;
- . • le modalità e le condizioni per la partecipazione della Scuola in tali soggetti

3. La gestione dei risultati di ricerca prodotti presso la Scuola sono regolati dalla Scuola stessa in conformità alla normativa vigente.

Art. 2

(Definizione di impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna)

1. Si definisce impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna una società di capitali accreditata ai sensi del successivo art. 3, la cui attività si collega direttamente ai risultati dell'attività di ricerca della Scuola e tra i cui soci figura la Scuola ovvero almeno un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- docenti della Scuola;-studenti della Scuola;
- personale tecnico-amministrativo della Scuola;
- collaboratori della Scuola.

Art. 3

(Accreditamento di imprese spin-off)

1. L'accREDITamento di imprese spin-off avviene attraverso due modalità differenti a seconda che al capitale sociale della società partecipi o meno la Scuola.

2. Le imprese spin-off al cui capitale sociale partecipa direttamente la Scuola acquisiscono, per ciò solo, lo *status* di impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna.

3. Le imprese spin-off al cui capitale sociale non partecipa direttamente la Scuola acquisiscono lo *status* di impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, a seguito di apposita domanda che il rappresentante legale dell'impresa interessata dovrà presentare al Presidente della Scuola.

In tale domanda devono essere specificate:

- la composizione sociale, con particolare riferimento alle quote di partecipazione dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 del presente regolamento;

- una illustrazione sintetica delle attività dell'impresa, comprensiva di una parte riguardante la valorizzazione delle ricerche svolte presso le strutture della Scuola, oltre a ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione della richiesta di accreditamento sulla base della definizione di impresa spin-off di cui al precedente art. 2;

- una descrizione e una quantificazione, per quanto possibile anche in termini economici, del sostegno ricevuto dalla Scuola nella eventuale fase di incubazione dell'impresa spin-off prima della sua costituzione.

- l'accettazione del documento Policy degli spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna, contenente i principi a cui si deve ispirare l'attività delle nuove imprese, che sarà determinato dal Comitato Valorizzazione Ricerche di cui al successivo art. 11.

4. La domanda deve essere inoltre corredata da una dichiarazione di supporto all'accREDITamento da parte di almeno un responsabile di una struttura di ricerca o di un docente o ricercatore della Scuola. Tale dichiarazione deve attestare la rilevanza del contributo al conseguimento dei risultati di ricerca di cui si propone la valorizzazione, che abbiano fornito, durante il loro operato presso la Scuola, i soci della impresa spin-off appartenenti alle categorie di cui elencati all'art. 2.

5. Su tale domanda il Presidente decide con proprio decreto, sentito il Comitato Valorizzazione Ricerche di cui al successivo art. 11. Il provvedimento è comunicato all'impresa richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

6. In caso di mancato accoglimento della richiesta, il decreto del Presidente deve rendere esplicite le motivazioni di tale diniego.

7. In caso di accoglimento della richiesta, l'impresa potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come — impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna.

8. Le imprese spin-off della Scuola superiore Sant'Anna possono utilizzare tale qualifica, nonché un logo appositamente predisposto dalla Scuola, previo impegno a sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo. Tale utilizzo cesserà con effetto immediato nel caso in cui vengano meno, per qualsivoglia motivo, le condizioni per il mantenimento dello *status* di impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna.

9. Una volta ottenuto l'accREDITamento, le imprese spin-off al cui capitale sociale non partecipa la Scuola, per mantenere lo *status* di spin off della Scuola, devono annualmente inviare alla Scuola una copia del proprio bilancio consuntivo accompagnato da una relazione sull'attività svolta. Il Comitato Valorizzazione Ricerche, esaminati i predetti documenti, potrà proporre al Presidente la revoca dello *status* di impresa spin-off.

Art. 4

(Rapporti tra la Scuola e le imprese spin – off)

1. La Scuola promuove la collaborazione con le imprese spin-off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca,

di alta formazione, e di altra natura.

2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la Scuola può attivare specifici servizi di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese spin-off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di apposite convenzioni.

3. A titolo esemplificativo, i servizi attivati dalla Scuola potranno consistere in:

- collaborazione alla preparazione del business plan e studi di fattibilità;
- incubazione di progetti di costituzione di imprese spin-off, secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
- ospitalità di imprese spin-off presso proprie strutture ovvero presso strutture pubbliche e private convenzionate;
- consulenza in materia di proprietà intellettuale;
- consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- consulenza nel campo della comunicazione esterna.

Art. 5

(Incubazione di progetti di costituzione di imprese spin – off)

1. I responsabili dei Laboratori e dei Centri di Ricerca della Scuola possono ospitare presso la propria struttura gruppi di ricerca, cui partecipi almeno un soggetto appartenente alle categorie di cui all'art. 2, che perseguano l'obiettivo della creazione di imprese spin-off.

2. Ciascun responsabile di Laboratorio o Centro di Ricerca della Scuola dà comunicazione, ogni tre mesi, al Direttore della Divisione Ricerche del numero e della tipologia dei progetti di cui al comma precedente.

Art. 6

(Proprietà intellettuale)

1. La Scuola promuove la valorizzazione dei propri diritti di proprietà intellettuale anche mediante l'attribuzione in licenza dei diritti stessi alle imprese spin-off.

2. Tale conferimento avviene sulla base di accordi specifici tra l'impresa spin-off e la Scuola, che devono comunque prevedere prospettive di applicazione dei risultati inventivi e/o adeguati ritorni economici per la Scuola.

3. Alle imprese spin-off direttamente partecipate dalla Scuola, tali diritti verranno di norma licenziati a titolo di conferimento al capitale sociale.

Art. 7

(L'Associazione Club degli Spin – off della Scuola Superiore Sant'Anna)

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento, la Scuola dà vita ad un organismo denominato "Club degli spin off della Scuola Superiore Sant'Anna", al quale possono partecipare le imprese accreditate ai sensi del precedente art. 3. Lo Statuto dell'Associazione verrà definito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato Valorizzazione Ricerche di cui al successivo art. 11.

Art. 8

(Partecipazione della Scuola nelle imprese spin – off)

1. La partecipazione della Scuola ad imprese spin-off è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'attività dell'impresa spin-off non deve porsi in concorrenza con l'attività di ricerca e di consulenza prestata dalla Scuola;
- b) la responsabilità della Scuola limitata al capitale sottoscritto, nelle forme stabilite dalla legge e/o

- mediante appositi patti parasociali;
- c) la nomina di un consigliere di amministrazione. Il consigliere della Scuola nel CdA non può essere uno dei soci;
- d) nel caso in cui venga nominato il Collegio sindacale, la nomina di un sindaco;
- e) un'opzione di vendita della partecipazione della Scuola nei confronti degli altri soci in proporzione delle rispettive quote esercitabile decorsi due anni dall'ingresso della Scuola nel capitale sociale. Il prezzo di vendita sarà determinato in proporzione al valore di mercato della società al momento dell'esercizio del diritto di opzione.
2. La sussistenza di tali condizioni viene valutata dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione della partecipazione della Scuola all'impresa spin-off accademica.
3. Sulla proposta di partecipazione al capitale sociale di un'impresa spin-off, il Consiglio di Amministrazione dovrà acquisire il parere preventivo del Comitato Valorizzazione Ricerche di cui al successivo art. 11.

Art. 9

(Modalità di partecipazione del personale dipendente della Scuola ad imprese spin – off)

1. Il personale dipendente, docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo pieno della Scuola può svolgere incarichi ed assumere cariche nelle imprese spin-off ove autorizzato in conformità alle fonti interne della Scuola ed alla normativa nazionale.
2. L'autorizzazione non è richiesta per i professori e ricercatori in regime di tempo definito.
3. Il personale docente e/o ricercatore, che proponga l'attivazione di una impresa spin-off alla quale la Scuola sia direttamente chiamata a partecipare come socio, deve partecipare al capitale della impresa spin-off e obbligarsi a non alienare la propria quota di partecipazione per un periodo non inferiore a 3 anni.
4. Il personale docente e ricercatore che partecipi al capitale sociale di un'impresa spin-off di cui faccia parte anche la Scuola non può svolgere, né direttamente né indirettamente, attività in concorrenza con quella dell'impresa spin-off.
5. Al di fuori dei contratti di ricerca a favore della Scuola, ai sensi dell'art. 66 della legge 382/1980, prestazioni di consulenza, di ricerca e di formazione da parte del personale docente e ricercatore a tempo pieno a favore dell'impresa spin-off possono essere effettuate solo ove autorizzate ai sensi delle fonti interne della Scuola.
6. I titolari di assegni di ricerca, gli allievi perfezionandi e i dottorandi possono svolgere a favore della impresa spin off attività retribuita e non, su autorizzazione rispettivamente del Tutor o del Consiglio di Classe, sentito il Collegio dei Docenti, a condizione che lo svolgimento di detta attività non contrasti con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni, all'interno della Scuola.
7. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno e il personale tecnico amministrativo, che partecipi al capitale dell'impresa spin-off deve comunicare alla Scuola, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo ricevute dalla impresa spin-off.
8. Il Comitato Valorizzazione Ricerche di cui al successivo art. 11 provvede al monitoraggio e alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte all'impresa spin-off da inviarsi a mezzo raccomandata A/R. In tal caso, l'impresa spin-off è tenuta a fornire risposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
9. Qualora venga accertato dal Comitato Valorizzazione Ricerche il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo da parte di un dipendente della Scuola, il Comitato stesso, ai sensi del successivo art. 11, deve immediatamente segnalare tale situazione al Presidente della Scuola, che potrà porre in essere, di concerto con i competenti organi della Scuola, tutte le azioni opportune a far cessare tale comportamento da parte del dipendente della Scuola.
10. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dell'impresa spin-off attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del dirigente del Personale, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore della impresa spin-off con quelle proprie della funzione istituzionale. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off su designazione della Scuola ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle mansioni a favore della Scuola.

11. Le unità di personale della Scuola, che partecipino direttamente alle attività delle imprese spin-off non possono utilizzare il nome della Scuola a fini commerciali. Nella corrispondenza commerciale e nella produzione di rapporti tecnici, il docente o ricercatore può utilizzare esplicitamente la sua affiliazione soltanto a scopo identificativo e, comunque, non commerciale.

Art. 10

(Definizione di conflitto di interessi)

1. Esiste una situazione di “conflitto di interessi” quando uno dei soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, assuma comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la società spin-off partecipata recando, allo stesso tempo, pregiudizio all’immagine e agli interessi della Scuola.
2. L’esistenza di situazioni di conflitto di interessi è rilevata dal Presidente o dal Comitato, di cui al successivo art. 11 del presente regolamento.
3. In conformità alla specifica normativa interna e alla legislazione vigente, ove siano rilevate situazioni di conflitto di interessi, il Presidente assume le iniziative necessarie all’adozione, da parte dei competenti organi della Scuola, di sanzioni e altre misure atte a risolvere, ed eventualmente reprimere, le situazioni di conflitto rilevate.

Art. 11

(Composizione e funzioni del Comitato Valorizzazione Ricerche)

1. Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Generale della Scuola, il Consiglio di amministrazione istituisce un Comitato “Valorizzazione Ricerche“, composto dal Presidente della Scuola, con funzioni di coordinatore, dal Direttore amministrativo, dal Direttore della Divisione Ricerche e da altri quattro membri esperti, esterni o interni alla Scuola, designati dal Consiglio su proposta del Presidente. Il Comitato delibera a maggioranza. Per lo svolgimento delle proprie competenze il Comitato si avvale del supporto di una struttura “Valorizzazione Ricerche”.
2. Il Comitato svolge una funzione consultiva di supporto al Presidente della Scuola su tutte le materie riguardanti le attività della Scuola per la valorizzazione dei risultati di ricerca e la promozione di imprese spin-off, con particolare riferimento alla promozione e valutazione delle attività di protezione della proprietà intellettuale, nonché allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale secondo la procedura riportata nel Disciplinare dei brevetti della Scuola e alla valutazione della qualità dei progetti di fattibilità industriale di imprese spin-off che vengano presentati al Presidente per richiedere l’accreditamento ai sensi del precedente art. 3 del presente regolamento o per accedere ai servizi di sostegno eventualmente erogati dalla Scuola.
3. Il Comitato svolge inoltre una funzione di monitoraggio e controllo sui rapporti tra la Scuola e le imprese spin-off, al fine di prevenire l’emergere di conflitti di interesse. Informa periodicamente il Consiglio di amministrazione sulle attività svolte ed i pareri espressi su richiesta del Presidente.
4. Il Comitato si riunisce su convocazione del coordinatore, o di almeno due dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno una volta per anno solare.
6. Il Comitato può richiedere ai responsabili delle strutture della Scuola, al personale dipendente e a collaboratori della Scuola l’acquisizione di documentazione, e può svolgere audizioni anche di persone esterne alla Scuola, al fine di accertare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse.
7. Il Comitato può essere integrato, a scopo consultivo e su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, dai Coordinatori dei Laboratori e dei Centri di ricerca, dai responsabili di altre strutture della Scuola, da consulenti esperti in materia di valorizzazione dei risultati di ricerca e analisi di mercato in settori industriali specifici e da esperti in materia di protezione della proprietà intellettuale che ritenga necessario coinvolgere di volta in volta. Qualora si renda necessario, il Comitato può richiedere pareri ad esperti.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Fino all'istituzione del Comitato Valorizzazione Ricerche, di cui all'art.11, le funzioni del Comitato stesso sono svolte dal Comitato Valorizzazione Ricerche e Spin-off attualmente in carica.

2. Le imprese spin-off già costituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno acquisire, in deroga al precedente art. 3, l'accreditamento mediante procedura semplificata.

3. A tal fine, i rappresentanti legali delle imprese in questione possono inoltrare specifica domanda al Presidente della Scuola. In tale domanda dovranno essere specificate:

- a) la composizione sociale, con particolare riferimento a quanto previsto al precedente art. 2 del presente regolamento;
- b) una presentazione sintetica delle attività della impresa con particolare riferimento alle attività originate da eventuali ricerche condotte presso la Scuola;
- c) una dichiarazione di supporto alla richiesta di accreditamento sottoscritta da parte di almeno un responsabile di una struttura di ricerca o di un docente o ricercatore della Scuola

4. Su tale domanda, il Presidente esprime, un motivato parere che viene comunicato all'impresa richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

5. In caso di mancato accoglimento della richiesta, il parere del Presidente inviato all'impresa richiedente dovrà rendere esplicite le motivazioni di tale diniego che possono derivare dal sussistere di in una o più delle seguenti condizioni:

- . • incompletezza della documentazione rispetto a quanto precedentemente previsto al terzo comma del presente articolo;
- . • incongruenza tra le informazioni contenute nella documentazione presentata e le casistiche sulla partecipazione nell'azienda di soggetti riconducibili alle fattispecie di cui al precedente art. 2;
- . • bassa qualità scientifica, tecnologica o industriale della presentazione delle attività svolte dalla impresa spin-off.

6. In caso di accoglimento della richiesta di accreditamento, l'impresa potrà qualificarsi anche nei confronti dei terzi come "Impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna", secondo quanto stabilito dal precedente art. 3.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, ed emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola. Eventuali modifiche ed integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.

2. L'U.O. Affari Generali e Legali della Scuola, in conformità alla normativa vigente ed alle fonti interne, curerà l'elaborazione dei modelli contrattuali necessari a dare piena attuazione al presente Regolamento.

Modificato dal D.D. n. 167 del 10.04.2003;

Modificato dal D.D. n. 660 del 17.12.2004;

Modificato dal D.P. n. 56 del 15.04.2005;

Modificato dal D.P., n. 319 del 13.06.2007